

COMMISSIONE PARITETICA DEL SETTORE FORESTALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPF rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 34.5 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino.

Modalità per l'ottenimento dei sussidi:

1. Beneficiari

- 1.1 Le ditte richiedenti a nome dei dipendenti sottoposti al CCL per le imprese forestali del Canton Ticino, a condizione che al momento della richiesta la ditta sia in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Aggiornamenti e corsi di formazione approvati dall'ASIF con attestato di partecipazione.

3. Finanziamento

- 3.1 In principio il 50% del costo totale del corso fino ad un massimo di Fr. 2'000.00.
Dalla tassa base di iscrizione verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti
(esempio: tassa d'iscrizione Fr. 1'500.00, dedotto Fr. 400.00 di sussidio versato da altri enti, la tassa d'iscrizione ammonta a Fr. 1'100.00. La CPF partecipa con un contributo di Fr. 550.00).
- 3.2 Per l'art. 33 della legge sulla formazione professionale, verrà riconosciuto un contributo di Fr. 1'500.00 una tantum.
- 3.3 I sussidi sono riconosciuti per persona e per corso/modulo.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

- 4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPF, per il tramite del datore di lavoro, corredate dai seguenti documenti:
 - 4.1.1 descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza e diplomi);
 - 4.1.2 ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
 - 4.1.3 ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;

- 4.2 La richiesta del sussidio deve essere inoltrata al più tardi 12 mesi dalla fine della formazione intrapresa (data rilascio attestazione). Se la richiesta non rispetta questo termine il diritto al sussidio sarà considerato perento;
- 4.3 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPF.

5. Disposizioni finali

- 5.1 La CPF istituisce il presente regolamento corsi a titolo sperimentale.
- 5.2 La CPF si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento, approvato dalla CPF nella sua seduta del 5 dicembre 2022, entra in vigore 1° gennaio 2023.

Per la CPF

Il Presidente: Avv. P. Luisoni

Il Segretario: P. Capelli

LE PARTI CONTRAENTI

Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF)

Cristiano Triulzi

Christian Cattaneo

Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Bruno Ongaro

Renato Ricciardi

Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)

Mattia Bosco